

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1776}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali
e comunali

Seduta del 5 ottobre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di elezioni dei consigli comunali e provinciali comporta la necessità di effettuare ricorrenti cicli parziali di elezioni amministrative fuori dei turni generali, con conseguenze negative che si concretano, tra l'altro, in dispersione di lavoro e di mezzi ed in una permanente, artificiosa tensione politica.

Per eliminare gli inconvenienti suddetti, il presente disegno prevede, in primo luogo, che nel turno generale delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, che ha luogo ogni cinque anni, siano riassorbite le elezioni di tutte quelle amministrazioni che nel corso del quinquennio hanno dovuto essere, per qualsiasi causa, rinnovate o elette per la prima volta.

Allo stesso fine, il disegno contiene una norma transitoria intesa a fare entrare nel

turno che avrà luogo nella primavera del 1980 i consigli comunali e provinciali il cui mandato sia scaduto o scadrà nel quinquennio 1975-1980.

In secondo luogo il disegno prevede che le elezioni dei consigli comunali di nuova costituzione e le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali da effettuarsi per motivi diversi dalla scadenza siano riunite in un solo turno annuale, nei mesi di maggio o giugno.

Il testo precisa quando gli enti interessati debbano essere inseriti nel turno elettorale dell'anno in corso.

Per quanto riguarda la rinnovazione dei consigli provinciali e comunali sciolti si prevede che essa possa avvenire quando sono decorsi almeno tre mesi dallo scioglimento; in conseguenza sono espressamente abrogate dall'articolo 2 le norme che attual-

mente disciplinano la proroga delle gestioni commissariali.

Sia per il turno quinquennale come per quelli annuali, la data delle elezioni è determinata dal Ministro dell'interno e comunicata ai prefetti per gli adempimenti di loro competenza.

Poiché è stato stabilito che le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali scaduti nel novembre 1977 avranno luogo in una domenica dei mesi di maggio o giugno del prossimo anno, è stato previsto che le norme del disegno di legge proposto entrino in vigore il 1° luglio 1978

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I consigli comunali ed i consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, in unico turno. Il primo quinquennio decorre dal 15 giugno 1975.

I consigli comunali ed i consigli provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

La data per lo svolgimento dei turni elettorali di cui al primo comma è fissata dal Ministro dell'interno, non oltre il 60° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

La data per la elezione e per la rinnovazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali, per motivi diversi dalla scadenza, è fissata annualmente con le modalità di cui al precedente comma per una domenica dei mesi di maggio o giugno, osservando le disposizioni seguenti:

a) la rinnovazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali che hanno perduto per dimissioni o altra causa la metà dei propri membri ovvero sono stati sciolti ha luogo quando, alla data fissata per la consultazione, siano decorsi almeno tre mesi dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 8, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, o all'articolo 1 della legge 10 settembre 1960, n. 962, ovvero dalla data del decreto di scioglimento;

b) la rinnovazione dei consigli comunali in conseguenza di una modificazione territoriale che importi una variazione di

almeno un quarto della popolazione del comune ovvero la prima elezione dei consigli dei comuni di nuova istituzione ha luogo dopo che siano compiute le operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

c) la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali in applicazione degli articoli 36 e 85 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, ha luogo per la prima data fissata a norma del presente comma dopo che si siano verificate le condizioni previste nei predetti articoli e nell'articolo 60 dello stesso testo unico.

La data delle elezioni di cui al precedente comma non può essere compresa nell'anno anteriore alla scadenza del quinquennio di cui al primo comma.

I consigli comunali o i consigli provinciali eletti nel corso del quinquennio a norma del quarto comma durano in carica per la restante parte del quinquennio.

ART. 2.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché ogni disposizione in contrasto o comunque incompatibile con le norme di cui al presente decreto.

ART. 3.

I consigli comunali ed i consigli provinciali che verranno a scadere dopo l'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza del quinquennio 1975-1980.

I consigli comunali ed i consigli provinciali eletti successivamente al 15 giugno 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica per la restante parte del quinquennio 1975-1980.

ART. 4.

Le norme della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1978.